

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS ALBANO
LIBERATO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA ISTRIA 80

Numero REA: TA - 157680

Codice fiscale: 02603710738

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2007 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO

Art.1. Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "**Società Cooperativa Sociale ONLUS Albano Liberato**" in sigla "A.L. Albano Liberato".

Art.2 - Sede

La cooperativa ha sede legale nel **Comune di Taranto**.
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art.3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al **31/12/2050** e potrà essere prorogata o sciolta anzi tempo a norma di legge.

Art.4 - Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalto; il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991.

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte all'interesse dei soci e sono limitate dagli interessi generali dei soci lavoratori, secondo le direttive che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con Decreto del Presidente dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative istituite dall' art. 18 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni (come da art. 4 comma 1 della Legge 381 dell'8 novembre 1991).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-

zioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, ed in special modo volontari, fruitori dei servizi di enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

Art.5 - Oggetto

La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate le quali devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa, così come indicato nella L.381/91.

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolarmente vigente, la Cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

Area ecologia e ambiente:

-Gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private, ivi comprese le spiagge e la rete stradale, e dei fabbricati a qualunque uso adibiti.

-Servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti speciali, tossico-nocivi e pericolosi.

-Autotrasporto di rifiuti solidi urbani, carico e scarico di liquami, o liquidi di spurgo.

-Servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione

della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui).

- Commercio e intermediazione dei rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali quali, metalli, plastiche, organico, tessile, legno, vetro, ecc.
- Attività di bonifica del territorio, i consolidamento, di forestazioni e riforestazioni, i laghi artificiali.
- Depurazione e trattamento delle acque.
- Sgombero di materiali di scarto compresi quelli ferrosi e non ferrosi mediante utilizzo di attrezzature e di macchinari idonei.
- Pulizia strade sia manuale che con mezzi meccanici.
- Ambiente e beni culturali.

Area verde e florovivaismo:

- Attività di progettazione del verde pubblico e/o privato.
- Installazione, manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, di ville, giardini, parchi ed altri complessi sia pubblici che privati.
- Abbattimento alberi secondo norme vigenti, bonifica e rimboschimento del territorio.
- Conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzazione, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, di prodotti ottenuti da questo tipo di attività.
- Agricoltura biologica, agriturismo, zootecnia e itticoltura
- Organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale dei giardinieri.
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, semi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri e di opuscoli in materia di giardinaggio.

Area informatica

- Costituzione di un centro di elaborazione e raccolta dati.
- Meccanizzazione della contabilità ed elaborazione dei dati di qualunque tipo e da chiunque richiesti.
- Produzione ed elaborazione di software.
- Attività e servizi informatici, di editoria, copyrighter, grafica inserimento dati.
- Commercio e noleggio sia all'ingrosso che al minuto, di mobili ed attrezzature per ufficio di ogni genere e tipo, ivi comprese macchine meccaniche, elettriche ed elettroniche, sistemi di apparecchiature informatiche in genere, parti di esse, accessori, parti di ricambio ed apparecchiature di ogni specie.
- Servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e automazione delle loro gestioni.

-Servizi di ogni tipo connessi, collegati od affini all'informativa, prestati ad imprese e/o a persone fisiche, sia pubblici che privati.

-Servizi di telecomunicazione.

-Servizi di assistenza tecnica nel settore informatico e delle macchine per ufficio.

-Organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione tecnica su sistemi operativi e linguaggi relativi.

-Operazioni di esportazione ed importazione, assunzione di agenzie, commissionarie, apertura di punti vendita, filiali e sedi secondarie.

Area manifatturiera

-Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, beni e oggetti usati, sia in proprio che in conto terzi all'ingrosso e al dettaglio, nonché prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale.

-Lavorazione del legno, costruzione e restauro mobili.

-Gestione di aziende in proprietà o in affitto.

-Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.

-Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi.

-Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.

-Gestione di punti vendita di prodotti del mercato equo e solidale, alimentari, oggetti in legno, oggetti di arredo, oggetti religiosi, ecc..

Area pulizia civile ed industriale

-Servizio di pulizia ambienti, a enti pubblici o privati.

-Pulizie di vetture ferroviarie autobus e ogni altro mezzo di trasporto pubblico e privato; pulizia di cabine telefoniche.

-Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, deblattizzazione, e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma.

-Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia.

-Gestione di discariche pubbliche e private, impianti di depurazione acque, impianti di potabilizzazione acque, servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

-Stoccaggio provvisorio di r.s.u. in stazioni di riferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di r.s.u.; preselezione di r.s.u.; produzione di composto derivato da rifiuti; servizio di raccolta differenziata di rifiuti.

Area lavanderia

-Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere.

-Esercizi aperti al pubblico di lavasecco, stireria e tinto-

ria.

Area ristorazione

-Gestione centri di gastronomia e caffetteria, centri di preparazione e confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali di cucina e ristorazione in proprio e per enti pubblici e privati.

-Costruzione, gestione e impianto di ristoranti, mense, spacci aziendali, self-services, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari.

-Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi.

-Produzione, preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche preconfezionati.

-Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi, di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi.

Servizi conto terzi

-Gestione impianti sportivi.

-Gestione centralini e portinerie.

-Consegna a domicilio per conto di aziende pubbliche e private di corrispondenza, fatture o posta di proprietà della medesima azienda e indirizzate ai cittadini; lettura, misurazione, controllo, verifica, riparazione, sostituzione di apparecchi per la rilevazione dei consumi di acqua, luce e gas presso i cittadini, per conto di aziende pubbliche o private.

-Gestione, sorveglianza e guardiania di strutture pubbliche e/o private, spiagge, parcheggi, istituti pubblici, palestre, musei, ecc., ove non sia prevista la sorveglianza armata.

-Facchinaggi e manovalanza in genere.

-Autonoleggio da rimessa con conducente.

Altro

-Formazione per soggetti/enti pubblici e/o privati, nell'ambito della gestione e organizzazione aziendale, ed in merito a tematiche inerenti gli scopi della cooperativa.

-Istituzione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionali destinati al reinserimento lavorativo di soggetti portatori di handicaps fisici e psichici.

-Realizzazione e partecipazione a progetti nell'ambito del turismo alternativo e solidale.

-Servizi resi nel settore del turismo, turismo sociale e turismo rurale.

-Organizzazione eventi culturali, ricreativi ed artistici.

-Organizzazione convegni, cineforum.

-Lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione civili e industriali di carattere edile, elettrico; stradale, termoidraulico, di falegnameria e di carpenteria effettuati

da tecnici esperti in base alle normative UE;

-Gestione ed esercizio in conto proprio e in conto terzi di auto rimesse e parcheggi pubblici e privati.

-Trasporti in genere in conto proprio e in conto terzi, di studenti, disabili, impiegati ecc, per conto di pubbliche amministrazioni.

-Gestione di pubblici servizi, centri termali, stazioni balneari e montane, per Enti pubblici e Privati

-La cooperativa potrà organizzare e gestire servizi di censimento, valorizzazione, inventariazione e tutela dei beni ambientali e culturali di indagine, ricerche, studi sociali ed economici per conto di comuni, enti pubblici, amministrativi, tecnici e culturali, finalizzati anche alla salvaguardia del territorio.

-Gestione di impianti sportivi e ricreativi; attività integrate che riguardano i settori sopra elencati e altri servizi in ogni forma ed espressione.

-Servizi di pulizia e ristoro a domicilio e disbrigo pratiche per anziani, portatori di handicaps fisici e psichici.

-Attività culturali di animazione, attività ludico-ricreative; gestione tecnica di laboratori di agricoltura e vivaistica, di manufatti artigianali di ogni tipo e genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia i esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge del 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile, nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Per erogare i servizi di cui sopra la cooperativa potrà concorrere a gare d'appalto con enti pubblici e privati.

Tale attività verrà svolta secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2514, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

La Società Cooperativa, inoltre, potrà:

- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni, a responsabilità limitata e di consorzi ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- dare a adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Per l'attuazione dei punti sopra indicati la Cooperativa può

inoltre:

-ricevere donazioni e liberalità finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
-richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici o privati che riguardino gli scopi della Cooperativa e della cooperazione in generale;
-produrre, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte ed audiovisive che riguardino particolarmente i problemi della comunità, del patrimonio storico ed artistico della provincia di Taranto e di tutto il territorio nazionale;
-chiedere il contributo ed il concorso di Enti, persone fisiche e/o giuridiche e compiere tutte le operazioni ad esso connesse e comunque necessarie.

Art.6-Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

La Società Cooperativa "A.L. Albano Liberato" deve intendersi a mutualità prevalente in quanto cooperativa sociale e pertanto in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 4.

L'Organo Amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c.

La Società, in ragione della dichiarata qualità di Cooperativa a mutualità prevalente che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art.7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto com-

patibili.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001, n.142 e s.m.,un regolamento interno disciplinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica dei soci, sociale e lavorativa, l'organizzazione,e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art.8 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo di 25,00 (venticinque virgola zero zero) euro. Nessun socio può avere una quota superiore al limite stabilito dalla legge. Le quote sono indivisibili.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, Cod. Civ. comma 2°. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote e/o azioni dei soci sovventori, come meglio specificato al successivo art. 14.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

Art.9-Il patrimonio della società. Strumenti di finanziamento

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.

Art. 10 - Azioni del socio sovventore

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro

500,00 (cinquecento virgola zero zero) e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale, denominato Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non deve comportare riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

TITOLO III

SOCI

Art.11 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie: 1) soci prestatori vale a dire persone fisiche aventi capacità di agire che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone fisiche che svolgono, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di svilup-

po e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

Art.12 - Ammissione dei soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere,

se trattasi di persona fisica,:

- a) la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) le indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art. 10;
- c) l'indicazione della effettiva attività di lavoro o della disponibilità allo svolgimento delle attività sociali;

Se trattasi di persona fisica ditta individuale:

- le generalità del titolare e della persona validamente autorizzata ad impegnare la ditta;
- il nominativo della ditta e l'insegna;
- il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- la sede della ditta;
- la testata o le testate di cui la ditta è editrice.

La ditta individuale deve altresì allegare il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con l'indicazione della inesistenza di procedure concorsuali, nonché dei poteri conferiti alla persona che può obbligare validamente la ditta.

Se trattasi di persona giuridica:

- l'esatta denominazione sociale;
- il numero d'iscrizione nel registro società; il capitale sociale sottoscritto e versato;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale;
- la testata o le testate di cui la società è editrice.

La persona giuridica deve altresì allegare certificato di vita rilasciato dal tribunale, attestante, oltre i poteri conferiti al rappresentante legale, che la società è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato preventivo.

Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo

scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa. Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e la inesistenza della cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 16.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Nella propria relazione annuale, il Consiglio di amministrazione deve relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie.

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Art.13 - Le categorie dei soci

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Art.14 - Soci sovventori

Nel caso in cui vengano costituiti dalla cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la società cooperativa può emettere azioni nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Per quanto non previsto nello statuto e in conformità ad esso, i diritti del socio sovventore sono disciplinati con la delibera assembleare di emissione delle azioni di sovvenzione

Art.15 - Categorie speciali di soci

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per ta-

le ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto

nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art.16 - Finanziamenti dei soci e dei terzi

La cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c.

Art.17 - Doveri dei soci

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
- b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- c) a partecipare conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art.18 - Trasferibilità della quota

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la Cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto titolo per essere ammesso come socio.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Art. 19. - Trasferibilità delle azioni del socio sovventore

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Pertanto il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli ammi-

nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art.20 - Perdita della qualità di socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.21 - Recesso

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono. Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito in sede di emissione delle azioni di sovvenzione o di ammissione.

Art.22 - Morte del socio

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di voler subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempre che ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto. Ovvero l'erede del socio deceduto intende subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.. In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessazione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto dall'art. 2535 c.c.

Art.23 - Esclusione dei soci

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

-abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

-si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 del codice civile;

-con il suo comportamento arrechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;

-da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società;

-svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

-non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

-in caso di condanna con sentenza penale passato in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzioni dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato;

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria. Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art.45.

Art.24 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso. Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali questi si estingueranno con la liquidazione della quota sociale.

Art.25 - Liquidazione della quota di capitale sociale

Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota sociale a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la re-

stituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del socio escluso o recedente, nei confronti della società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni cinque.

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Art.26 - Patti parasociali

E' ammessa la stipula di patti parasociali ai sensi degli artt. 2341-bis e 2519 c.c.

Art.27 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società può costituire una pluralità di patrimoni destinati ad uno specifico affare a condizione che sia rispettato complessivamente il limite del 10% del patrimonio netto della società

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e deve essere depositata e iscritta presso il registro delle imprese da un notaio. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

- l'affare al quale è destinato il patrimonio, descrivendo l'iniziativa economica da realizzare;
- i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- gli eventuali apporti dei terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti

che attribuiscono;

-la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;

-le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Nel termine di due mesi, dall'iscrizione della deliberazione, i creditori sociali, anteriori all'iscrizione, possono fare opposizione.

Una volta decorso il termine, i creditori della cooperativa che si è dotata del patrimonio separato non possono più far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla cooperativa, sui frutti e sui proventi da esso derivati.

E' fatto obbligo che ogni atto compiuto in relazione allo specifico affare debba avere indicato espressamente la menzione di vincolo di destinazione. Se ciò non avviene, diviene direttamente responsabile la società, che ne risponde con il suo patrimonio residuo.

Ogni categoria di strumenti finanziari emessi per la partecipazione all'affare ha la sua assemblea speciale che, oltre a rappresentare una categoria di soggetti portatori di interessi diversi nella cooperativa, deve deliberare:

-sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

-sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei soci possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

-sulle modificazioni dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari;

-sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

-sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria. Se le obbligazioni contratte per lo svolgimento dell'affare dei soci non sono state soddisfatte del tutto, i creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla cooperativa entro tre mesi dal deposito del rendiconto finale presso il registro delle imprese. In tale fattispecie trovano applicazione, se compatibili, le norme sulla liquidazione della società. Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e ai rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori privati dall'art. 2447-quinquies.

Art.28 - Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti destinati ad uno specifico affare a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vi-

genti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART.29 - Gli organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore unico;
- il Presidente, i Vice-Presidenti
- il Comitato Esecutivo (non obbligatorio);
- Il Revisore contabile

Se la cooperativa supera i parametri contabili di cui all'art.2477 c.c.

- il Collegio Sindacale.

Art.30 - Assemblea dei soci

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e siano in regola con i versamenti dovuti

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.

Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della quota versata.

Ciascun socio può rappresentare fino a dieci voti

Ai soci finanziatori, compresi i sovventori, è attribuito un voto per ogni 5.000,00 euro di capitale sottoscritto. In ogni caso, essi non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere esposto nella sede sociale e recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purchè in Italia (o in Europa se cooperativa con lo statuto adeguato alle disposizioni dettate per la cooperativa europea) e purchè il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo

impedimento, il più anziano dei Vice Presidenti; in caso di impedimento di entrambi i vice Presidenti, l'Assemblea designa a presiederla il rappresentante di un socio.

Art.31 - L'Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina il Presidente ed i Vice-Presidenti, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino ad un massimo di tre;
- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;
- nomina il revisore contabile fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal consiglio di amministrazione;
- delibera sulle materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiori in ogni caso a 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) L'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) Le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda

di voto;

c) L'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;

d) La o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità o la legittimazione degli intervenuti distribuendo agli stessi via fax o a mezzo postale elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli interventi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.32 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art.33-Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea ordinaria e validamente costituita:

-in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

-in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati alla adunanza.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

-in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;

-in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art.34 - Assemblea separate delle categorie di soci

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate.

Nel caso in cui la cooperativa superi i tremila soci o venga a svolgere la propria attività in più comuni il consiglio di amministrazione potrà richiedere lo svolgimento di assemblee separate.

L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

Art.35-Assemblea speciali dei possessori di strumenti finanziari

Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari sen-

za diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è

convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti. L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

-sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e sugli eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;

-su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente è possibili conseguenti rinunce o transazioni;

-sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;

-per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;

-sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari.

Art.36 - Consiglio di amministrazione: composizione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione stabilito di volta in volta dall'assemblea ordinaria dei soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra i delegati dei soci persone giuridiche. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria; durano in carica tre anni; sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

L'organo di amministrazione è costituito da un **consiglio di amministrazione** composto da un numero minimo di tre componenti e da un numero massimo definito all'atto della sua nomina dall'assemblea dei soci. Almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 2399, c.1, c.c. per la nomina dei soci. Al consiglio di amministrazione, che nomina al proprio interno il presidente, compete l'amministrazione dell'impresa. Pone in essere quindi tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto. (al consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni dell'art. 2409-novies/diecies).

Ai soci sovventori (che abbiano sottoscritto più di 10.000,00 euro di capitale sociale) è riservata la nomina di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione.

Art.37 - Consiglio di amministrazione: i poteri

Il consiglio di amministrazione ha i più ampi e limitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo

quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:

- nomina, occorrendo il consigliere delegato, fissandone i poteri;
- nomina il direttore generale della società;
- nomina i membri del comitato esecutivo.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 cod.civ. acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art.38 - Consiglio di amministrazione: delega dei poteri

Il consiglio di amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 del c.c.:

- al comitato esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Art.39 - Consiglio di amministrazione: adunanze

Il consiglio è convocato dal presidente da un vice presidente, dal consigliere delegato, presso la sede legale o altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 5 giorni prima della riunione.

Il consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandati a mano sempre che i consiglieri siano preventivamente informati dagli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio si tengano per tele conferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale della riunione. E' ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'assemblea dei soci.

Art.40 - Consiglio di amministrazione: compensi

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica in ogni caso, il terzo comma dell'art.2389.

Art.41 - Consiglio di amministrazione: deliberazioni

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazioni, quando siano presenti o partecipino alla formazione

delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e dei sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario. Il voto può essere dato per rappresentanza.

Art.42 - Il presidente. Rappresentanza della società

In presenza del consiglio di amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro il presidente e, se del caso, il vice presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente. Il presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei. Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art.43 - Collegio sindacale

Ricorrendone i presupposti di legge o per volontà dell'assemblea, il controllo della società è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2543 c.c.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi ai sensi dell'art. 2400 c.c. e possono essere riconfermati. Il collegio sindacale può richiedere al consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni. I sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

Ai soci sovventori (che abbiano sottoscritto più di 10.000,00 euro di capitale sociale è riservata la nomina di un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Art.44 - Il controllo contabile

Il controllo contabile è svolto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia o può essere effettuato, se nominato ai sensi dell'articolo precedente, dal collegio sindacale purché tutti i suoi componenti siano revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero

della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409-bis.

L'organo di controllo contabile è nominato dall'assemblea dei soci e resta in carica per tre esercizi ai sensi dell'art. 2409-quater c.c.

L'organo di controllo contabile:

- a) verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
- b) Verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.
- c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato se redatto.

All'organo di controllo contabile si applicano le disposizioni degli artt. 2409-bis e s. c.c.

TITOLO V

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art.45 - Il bilancio di esercizio

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al collegio sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del revisore contabile e dei sindaci (se nominati), nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato. I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili destinando li:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dallo statuto;
- e) ad eventuali remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero, ove stabilito dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, alle riserve divisibili in favore dei

soci finanziatori, costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili netti annuali, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

Art.46 - I Ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da rappresentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'Assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

- liquidazione diretta immediata o rateizzata
- aumento gratuito di capitale sociale
- offerta di obbligazioni di nuova emissione
- offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

Art. 47 - Distribuzione di utili

In caso di assegnazione di dividendi, ai soci finanziatori, compresi i sovventori, spetta un dividendo maggiorato del 2% (due per cento) rispetto a quello consentito per i soci cooperatori.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.48 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.2484 del c.c. esclusa quella di cui al n. 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art.11, 5° comma L. n. 59/1992.

I soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche da sovrapprezzo.

TITOLO VII

CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art.49 - Clausola di conciliazione

A fronte di eventuali controversie fra i soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella

quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia. Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promesse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art.50 - Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Antonia Rigliaco, Marco Monti Notaio, vi è il sigillo.